

VERBALE DI ACCORDO

ai fini della domanda di concessione del trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga per "Emergenza COVID-19", ex art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 co.299 e ss. L.178/2020, ai fini della domanda di concessione di ulteriori 12 settimane del trattamento di integrazione salariale in deroga per "Emergenza COVID-19".

Il 21 gennaio 2021 si sono confrontati con modalità telematica

Brooks Brothers Europe Srl, con sede legale in Via Forcella 3 – 20144 Milano, C.F. / P. IVA 03860610967, nella persona del Dott. Ing. Angelo Rodolfi

Confcommercio MI-LO-MB, nella persona di Alessandra Setti

e

Filcams CGIL - Nazionale rappresentata da Jeff Nonato

Fisascat CISL - Nazionale rappresentata da Maria Elena Vanelli

Uiltucs UIL Nazionale rappresentata da Emilio Fagnoli

Premesso che

- a) Brooks Brothers Europe S.r.l. opera nel settore commercio, occupa più di 50 dipendenti ed è azienda "multilocalizzata" avendo, oltre alle tre sedi operative centrali site in Lombardia, unità produttive ubicate in almeno 5 regioni o province autonome sul territorio nazionale;
- b) Nell'anno in corso la Società ha attivato la procedura di informazione e consultazione sindacale accedendo alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga secondo le normative vigenti continuativamente a partire dal 01/04/2020 in base agli accordi sindacali – sottoscritti con le OO.SS firmatarie del presente Accordo – del 15/4/2020, 12/6/2020, 1/7/2020, 29/9/2020 e 11/11/2020.
- c) L'art. 1, co.299 e ss. della Legge 178/2020 ha, da ultimo, previsto che: "I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 (...). Con riferimento a tale periodo, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art 12 del d.l. 28/10/2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18/12/2020 n.176, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane del presente comma".
- d) Gli effetti del fenomeno epidemiologico da COVID-19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte hanno determinato e stanno continuando a determinare (i) una contrazione delle attività di vendita/supporto alla vendita dei prodotti a marchio Brooks Brothers, svolte dalla Società, e, altresì, (ii) una contrazione dell'attività lavorativa delle sedi centrali in relazione all'andamento delle attività presso le unità di vendita. Ciò, in conseguenza, dapprima, della protratta chiusura dei negozi a seguito delle misure di contenimento adottate dalle autorità preposte, e attualmente, delle inevitabili



ripercussioni della perdurante situazione epidemiologica sulla complessa ripresa delle attività dei canali distributivi, anche in ragione degli effetti sulla organizzazione del lavoro delle misure anti-contagio discendenti dalle relative normative e Protocolli di sicurezza adottati.

Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato e/o determinerà:

- la perdurante contrazione delle attività di vendita. Questo in conseguenza della protratta chiusura al pubblico dei punti di vendita con conseguente totale sospensione dell'attività lavorativa del personale addetto a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti nel corso del 2020, nonché, alla riapertura dei punti vendita, della tutt'ora in atto contrazione dell'attività per via delle ripercussioni ad oggi della perdurante situazione epidemiologica sulla ripresa delle attività di vendita e di supporto alla vendita, degli effetti sulla organizzazione del lavoro delle misure anti-contagio discendenti dalle relative normative e Protocolli di sicurezza adottati, e tenuto conto della negativa situazione venutasi a determinare.

La predetta situazione venutasi a determinare rende indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, per n. di **165** lavoratori su un organico complessivo di **170** (dirigenti, quadri, impiegati) per un periodo di 12 settimane, in continuità con la precedente domanda di Cassa Integrazione in deroga COVID-19 come da testo di avvio della procedura consultazione sindacale del 8 gennaio 2021, qui allegato.

Ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

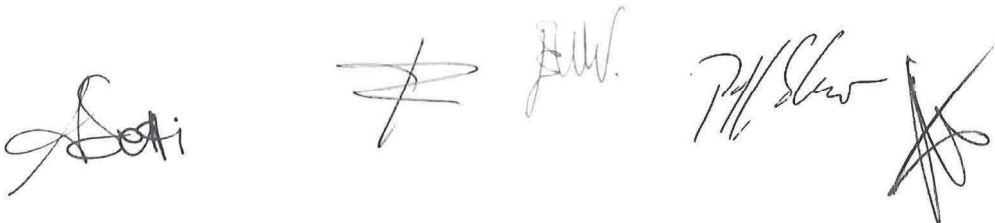
1. le premesse sono parte integrante del presente accordo;
2. la predetta situazione e la conseguente riduzione dell'attività, rende necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi della normativa sopracitata;
3. le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) in continuità con la precedente domanda di ammortizzatori sociali COVID-19:

Si prevede una riduzione sino ad un massimo del 100% (sospensione a "zero ore") per tutti i nr. **165 lavoratori** operanti presso i punti vendita e presso le sedi operative di Milano, via Forcella 3 e Milano, via Valenza 5.

In base alle esigenze tecnico organizzative della Società potrà essere applicato un principio di rotazione del personale tenuto altresì conto delle competenze in possesso dei lavoratori nonché della loro fungibilità, e nel rispetto delle disposizioni normative.

4. La Società anticiperà ai dipendenti gli importi spettanti a titolo di trattamento di cassa integrazione in deroga nella busta paga del mese di competenza (pagamento entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento) nella misura massima consentita e conguagliati con le denunce contributive Inps, unicamente una volta intervenute le autorizzazioni da parte degli Enti competenti, così come previsto dall'art. 22 comma 6-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 così come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

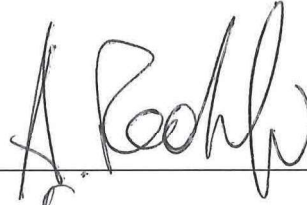
Laddove non fosse possibile l'apposizione della firma, per mancanza di strumenti tecnologici, la Parte impossibilitata invierà apposita Pec con allegato il presente accordo che con tale invio si intenderà ad ogni effetto accettato e sottoscritto.



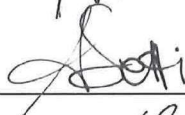
Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto ex art. 22 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co.299 e ss. L.178/2020, di concessione per un periodo di 12 settimane del trattamento di integrazione salariale in deroga per "Emergenza COVID-19".

Letto confermato sottoscritto

BROOKS BROTHERS EUROPE SRL



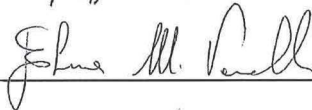
Confcommercio MI-LO-MB



Filcams CGIL – Nazionale



Fisascat CISL - Nazionale



Uiltucs UIL - Nazionale

